



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/11/2010

=====

ADDI' 26/11/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS


ASSENTI: FORTE

DELIBERAZIONE N. 536

Oggetto:

Comune di Tivoli (Rm). Variante al PRG finalizzata al raddoppio della tratta Lunghezza Guidonia della Linea ferroviaria Roma-Pescara. D.C.C. n. 54 bis del 17.12.2009. Approvazione.





536 26 NOV. 2010 *PK*

**Oggetto: Comune di Tivoli (Rm).**

Variante al PRG finalizzata al raddoppio della tratta Lunghezza Guidonia della Linea ferroviaria Roma-Pescara. D.C.C. n. 54 bis del 17.12.2009.

**Approvazione.**

### LA GIUNTA REGIONALE

**Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

**VISTA** la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio" e successive modificazioni;

**VISTA** la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 e successive modificazioni;

**VISTA** la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

**VISTO** il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 19 e successive modificazioni;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

**PREMESSO** che il Comune di Tivoli (Rm) è dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Regionale n. 956 del 06.07.1973;

**VISTA** la D.C.C. n. 54 bis del 17.12.2009 con la quale il Comune di Tivoli (Rm), ha adottato la Variante al P.R.G. finalizzata al raddoppio della tratta Lunghezza Guidonia della Linea ferroviaria Roma-Pescara;

**ATTESO** che a seguito della pubblicazione degli atti relativi alla variante di che trattasi, avvenuta nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni-opposizioni, come si evince dalla attestazione Comunale datata 09.03.2010;

**VISTO** il provvedimento n. 869/RD del 19.07.2006 con il quale, il Presidente della Conferenza di Servizi indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale del Trasporto Ferroviario a seguito della favorevole conclusione del procedimento, ha dichiarato, in conformità alle determinazioni delle amministrazioni competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter della L. 241/90, così come modificata ed integrata dalle LL. 340/00 e 15/05, di approvare il progetto definitivo relativo al raddoppio della tratta Lunghezza Guidonia della Linea ferroviaria Roma-Pescara;

**VISTA** la determinazione n. B3982 del 11.10.2005 con la quale il Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area Pianificazione Urbanistica e Beni Ambientali Prov. Rm ha autorizzato, ai soli fini ambientali e






536 26 NOV. 2010 M

paesaggistici, l'esecuzione delle opere di cui al progetto di che trattasi alla condizione nella stessa riportata;

VISTA la nota n.039871/2S/04 del 07.03.2006, con la quale, il Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area 2S/04 – Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale, effettuata la procedura di VIA ex art. 5 D.P.R. 12 aprile 1996 e la procedura di Valutazione d'incidenza ex art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 e succ. mod. e integr., in relazione all'entità dell'intervento e alle situazioni ambientali e territoriali descritte, ha espresso giudizio favorevole alle seguenti condizioni:

- Si devono apportare le opportune azioni di riqualificazione ambientale nella porzione di SIC interessata dall'opera, mediante la bonifica da rifiuti, e pulizia delle aree adiacenti alla sede del tracciato ferroviario, così come riportato in progetto nel documento Studio d'Impatto Ambientale-Valutazione d'Incidenza ecologica, paragrafo 4.2.6, ed in Allegato al Quadro di Riferimento Progettuale dello Studio d'Impatto Ambientale, Tavola 31.26.
- Si dovranno attuare le misure di mitigazione così come riportato in progetto nel documento Studio d'Impatto Ambientale-Valutazione d'Incidenza ecologica, paragrafo 4.2.5. In particolare, nel tratto di progetto compreso nel SIC, si dovrà fare attenzione a concentrare i lavori nell'area interna al settore rilevato di progetto, senza invadere con il transito dei mezzi e lo stoccaggio di materiali inerti, le aree vegetale limitrofe. Non dovranno essere utilizzate, come aree di cantiere e deposito, zone in cui sono presenti gli habitat di interesse comunitario, né dovranno aprirsi nuove strade al servizio del cantiere.
- Nessun rifiuto di cantiere dovrà essere abbandonato sul territorio ed il materiale di risulta dovrà essere smaltito secondo le norme di legge.
- Dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate con le note di seguito elencate dalle rispettive Autorità, che si allegano quali parti integranti del presente parere:
  - Area Difesa del Suolo di questa Direzione, nota prot. n. 33820 del 28/02/06;
  - Determinazione n. B3892 del 18/10/05 dell'Area Pianificazione Urbanistica e Beni Ambientali Provincia di Roma della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica.
- Per quanto riguarda l'inquinamento acustico in fase di esercizio, si dovrà effettuare una specifica campagna di monitoraggio che preveda misure fonometriche in corrispondenza dei ricettori individuati nello Studio di Impatto Ambientale, finalizzata a verificare il rispetto dei limiti di legge e ad individuare eventuali ulteriori interventi di mitigazione.
- Il progetto esecutivo dovrà recepire integralmente le indicazioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale relativamente alla realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale.
- Nelle aree dei cantieri principali e nelle aree di stoccaggio materiali, sia in fase esecutiva che gestionale, devono essere realizzate tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la sicurezza dei luoghi, la stabilità del suolo, il buon regime delle acque di deflusso la protezione delle falde da agenti tossici ed inquinanti, con






536 26 NOV. 2010 *ra*

particolare attenzione alle aree dei cantieri prossimali ai corsi d'acqua.

- Dopo i lavori si dovrà provvedere alla rinaturalizzazione delle aree di cantiere attraverso il ripristino delle condizioni geomorfologiche, vegetazionali e del regime idraulico delle acque superficiali, al fine di impedire fenomeni di erosione e/o di impaludamento
- Particolare cura si dovrà adottare nella realizzazione delle opere di attraversamento dei corsi d'acqua. Allo scopo di evitare discontinuità nel trasporto solido, erosioni e/o sedimentazioni localizzate, in fase di cantierizzazione si dovranno evitare interventi, seppur temporanei, di ostruzione ai deflussi. Allo scopo di rinaturalizzare e tutelare l'ambito interessato dai lavori si dovranno eseguire opere di compensazione ambientale basate sull'applicazione delle migliori tecniche di ingegneria naturalistica.
- Per quanto attiene la realizzazione dei parcheggi di pertinenza delle stazioni ferroviarie, dovranno essere realizzati tutti i presidi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale, 12 dicembre 2000, n. 2546 in particolare per quanto attiene le condizioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 della suddetta Deliberazione.
- Le specie arboree ed arbustive messe a dimora dovranno essere appartenenti all'orizzonte fitoclimatico del luogo.
- L'eventuale approvvigionamento delle risorse naturali dovrà avvenire nell'ambito dei limiti delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava.

VISTA la nota n. 17566 del 26.07.2010 con la quale il Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente - Area "Difesa del Suolo" ha espresso, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e della D.G.R. n. 2649/99, *parere favorevole al progetto di raddoppio della ferrovia Roma - Pescara (tratta Lunghezza - Guidonia) nel territorio del comune di Tivoli e di Guidonia Montecelio, per la sola parte geologica di competenza di questa struttura, a condizione che si seguano le seguenti prescrizioni che dovranno essere parte integrante dell'atto di approvazione dello strumento urbanistico: In presenza dei rischi di natura geologica beni evidenziati nello studio geologico conclusivo del dott. Lanzini, nel corso dell'avanzamento dei lavori di raddoppio ferroviario, si raccomandano le seguenti prescrizioni tecniche generali:*


- a) Riguardo agli aspetti vegetazionali, si rimanda alle approfondite indagini eseguite per la V.I.A. (verifica di ottemperanza) sugli aspetti ambientali specifici svolte nelle zone SIC, interessate dai lavori;*
- b) Nel corso dell'indagine sulla progettazione sia posta particolare attenzione allo studio di pericolosità di sinkhole eseguito a cura del dott. Lanzini;*
- c) Lungo l'Asse della tratta ferroviaria si prescrive che:*
  - *Sui terreni alluvionali limo argillosi potenzialmente compressibili andranno verificati, l'entità dei cedimenti e la idoneità dei terreni come base di imposta dei rilevati stessi; in tali zone saranno necessari interventi di bonifica di misto granulare inerte, stabilizzato e compattato;*
  - *Sui terreni alluvionali costituiti da sabbie travertinose rimaneggiate in acqua di addensamento piuttosto basso, dotate di una medio-elevata deformabilità, siano eseguite le indagini necessarie di verifica del rischio di fluidificazione in condizioni*






536 26 NOV. 2010 OR

- sismiche;
- Nelle aree di affioramento dei depositi lacustri limosi-argillosi, plastici e compressibili posti ad ovest della linea ferroviaria, dove sono presenti edifici che hanno accusato dissesti per cedimenti e dinamiche di subsidenza legate al carsismo, la progettazione dovrà prevedere interventi particolarmente idonei alla salvaguardia dell'opera ferroviaria, e finalizzati a non indurre interferenze fra la ferrovia e i fabbricati stessi;
  - Nel caso sia accertata la presenza di cavità sotterranee poste a piccola profondità, sia eseguita l'asportazione degli ipogei e/o nelle cavità presenti a profondità maggiori (4-8 m dal piano campagna) siano eseguiti interventi di saturazione dei vuoti con iniezioni di malta, mentre in caso delle opere d'arte dotate di fondazioni profonde, i pali saranno realizzati con lamierino;
  - d) Nel caso di zone con depositi lacustri si intervenga con interventi di bonifica dei terreni;
  - e) Per quanto attiene gli interventi necessari nelle singole opere d'arte si rimanda alla relazione conclusiva del dott. Lanzini nella quale sono indicate le prescrizioni tecniche da adottare;
  - f) Per quanto di competenza, sia previsto il monitoraggio continuo della linea ferroviaria e dei manufatti previsti da progetto (stazioni e rilevati ferroviari) e degli edifici vicini dissestati, da svolgere in accordo con i comuni e gli altri Enti interessati dalla subsidenza, in maniera tale da "rilevare", in tempo utile, eventuali fenomeni di dissesto a causa del cedimento per subsidenza e per sprofondamento "sinkhole";
  - g) Nel caso in cui, nel corso dell'avanzamento dei lavori, si dovessero rilevare "anomale" situazioni di pericolo (cavità sotterranee non previste) siano realizzate ulteriori indagini geognostiche atte a rilevare con precisione le caratteristiche e l'entità dei fenomeni, ai fini della progettazione degli interventi tecnici progettuali;
  - h) In fase esecutiva, le fondazioni degli edifici (stazioni ed edifici di servizio) e di tutte le opere d'arte siano progettate in modo idoneo, sulla base di indagini geognostiche puntuali adottando fondazioni adeguatamente attestata su terreni portanti e non compressibili; nell'ipotesi di fondazioni profonde su pali, si ritiene necessario approfondire l'indagine geognostica eseguendo sondaggi spinti ad intercettare livelli profondi di maggiore portanza dove ammorsare le strutture, con particolare riguardo a quelle di maggiore rilevanza;
  - i) Nella progettazione delle stazioni e del rilevato ferroviario su terreni "compressibili" siano eseguite tutte le verifiche tecniche previste dalla normativa vigente in materia (NTC 2008), che tengano conto della presenza della falda acquifera superficiale, in grado di provocare assestamenti naturali e cedimenti a causa di fenomeni di "liquefazione" in occasione di terremoti;
  - j) In presenza di falda acquifera superficiale siano adottati sistemi temporanei atti all'abbassamento del livello stesso, per qualsiasi opera che preveda scavi interessanti i primi metri di profondità dal p.c.;
  - k) Preliminarmente all'esecuzione delle opere siano verificate le condizioni di






536 26 NOV. 2010 *z*

- stabilità dei fronti di scavo, per il sifonamento dei fronti di scavo;*
- l) Vista la morfologia dell'area, onde evitare nelle zone depresse il possibile ristagno delle acque e fenomeni di impaludamento, sia realizzato un idoneo sistema di raccolta e di drenaggio, adeguato ad assicurare lo smaltimento dei volumi di precipitazioni prevedibili in zona;*
  - m) Il deflusso superficiale delle acque meteoriche sia controllato attraverso la realizzazione di un'adeguata rete di scolo e l'intera rete per il drenaggio e lo smaltimento dei volumi di pioggia, dovrà essere progettata e dimensionata sulla base dei dati pluviometrici massimi registrati negli anni;*
  - n) La progettazione del tracciato ferroviario dovrà tener conto dei fossi e i corsi d'acqua eventualmente attraversati dall'opera, anche se di modeste dimensioni, adottando opportune opere idrauliche;*
  - o) I corsi d'acqua che intersecano l'opera in progetto o che la bordano, privi di valutazioni di pericolosità idraulica, siano studiati mediante opportuni calcoli idraulici con tempi di ritorno almeno centennali per verificarne le caratteristiche idrauliche e le massime portate ed in modo da progettare le opportune opere per l'attraversamento degli stessi;*
  - p) Sia rispettata ogni vigente regolamentazione dal punto di vista igienico-sanitario in ordine al trattamento e smaltimento di eventuali acque reflue ed in particolare che non ci sia nessuna infiltrazione di queste nel terreno;*
  - q) In attuazione delle Norme dell'Autorità di Bacino del Tevere, per i tratti del tracciato e le opere ubicati in prossimità dell'alveo del F. Aniene, comprese nelle aree perimetrate dal piano stralcio "Progetto di piano di bacino del F. Tevere", dovrà esprimere il proprio parere l'Autorità di Bacino del Tevere o l'Autorità idrogeologica competente;*
  - r) La progettazione delle nuove edificazioni (stazioni ferroviarie), dei rilevati e delle opere siano realizzate in conformità con la normativa vigente in tema di costruzioni in zona sismica (NTC 2008);*

**VISTA** la nota del 10.12.2009, con la quale il Segretario Generale del Comune di Tivoli (Rm) ha attestato che i terreni di proprietà comunale distinti in catasto al Foglio 50, particelle nn. 34, 35, 38, 39, 48, 51 e nn. 217, 399 e 400 ex 51 sono gravati da uso civico;

**VISTA** il provvedimento n. A6304 del 22.11.2010 con la quale il Dipartimento Istituzionale e Territorio - Direzione Regionale Agricoltura - Area Territorio Rurale e Credito, ha determinato:

- *Di autorizzare il Comune di Tivoli al mutamento di destinazione d'uso dell'area interessata dalla Linea ferroviaria Roma - Pescara, raddoppio tratta Lunghezza - Guidonia, censita nel N.C.T. del Comune medesimo Foglio n. 50, particelle 34/p - 35/p - 38/p - 39/p - 48/p - 51/p - 217/p - 399/p - 400/p, della superficie complessiva di Ha. 1.46.35, la cui indennità per occupazione temporanea di Ha. 0.57.25 risulta essere pari a € 95.600,00 (Euro novantacinquemilaseicento/00).*
- *Di autorizzare, altresì, il Comune medesimo, secondo le modalità stabilite dal 3° comma dell'art. 8 della L.R. n. 6 del 27.01.2005, ad alienare Ha. 0.89.10 di*



536 26 NOV. 2010 R

*terreni destinati all'ampliamento della sede ferroviaria (Ha. 0.78.90) e per deviazioni strade (Ha. 0.10.20) il cui valore attuale resta fissato in €506.000,00 (euro cinquecentoseimila/00).*

*Di dare atto che il mutamento di destinazione d'uso resta subordinato al rilascio dell'autorizzazione ambientale, di cui all'art. 1, lettera i) della L.R. n. 59 del 19/12/1995, trattandosi di terre soggette al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004.*

*Il terreno, per il quale è stato autorizzato il mutamento di destinazione d'uso, qualora ne cessi lo scopo tornerà all'originaria destinazione.*

*Il corrispettivo derivante dall'alienazione dovrà essere investito in titoli di debito pubblico, intestati al Comune di Tivoli e vincolati a favore della Regione Lazio per essere destinato, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione, in forza delle disposizioni di cui all'art. 9 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 6.*

**CONSIDERATO** che gli atti relativi al progetto in questione, presentati al Dipartimento Regionale Istituzionale e Territorio, sono stati sottoposti, ai sensi dell'art.5 e 6 della L.R. 02.07.1987, n.36, all'esame della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Province di Roma, Fr - Lt;


**VISTA** la relazione istruttoria n. 68025/2010 del 24.11.2010, con la quale la predetta Area della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha ritenuto che l'intervento in esame, in variante al P.R.G., finalizzata al raddoppio della tratta Lunghezza Guidonia. della Linea ferroviaria Roma-Pescara", sia meritevole di approvazione per i motivi nella stessa riportati;

**RITENUTO** di condividere e fare propria la predetta relazione dell' Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Province di Roma, Fr - Lt della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (Allegato A), di cui costituisce parte integrante;

**RITENUTO**, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;  
**all'unanimità**

### **DELIBERA**

Di approvare la Variante al P.R.G. finalizzata al raddoppio della tratta Lunghezza Guidonia. della Linea ferroviaria Roma-Pescara, adottata dal Comune di Tivoli (Rm) con delibera di Consiglio Comunale n. 54 bis del 17.12.2009 secondo le motivazioni contenute nella relazione istruttoria n. 68025/2010 del 24.11.2010 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale Allegato A ed in conformità alle prescrizioni e condizioni di cui ai pareri in premessa riportati;



536 26 NOV. 2010 82

Il Progetto è vistato dal Direttore della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica nei seguenti elaborati allegati alla deliberazione consiliare n. 54 bis del 17.12.2009:

- Variante al PRG - PRG Vigente integrato con sede ferroviaria di progetto
- Progetto ferroviario - Planimetria di progetto 1/10
- Progetto ferroviario - Planimetria di progetto 2/10
- Progetto ferroviario - Planimetria di progetto 3/10
- Progetto ferroviario - Planimetria di progetto 4/10
- Progetto ferroviario - Planimetria di progetto 5/10
- Progetto ferroviario - Planimetria di progetto 6/10
- Progetto ferroviario - Planimetria di progetto 7/10
- Progetto ferroviario - Planimetria di progetto 8/10
- Progetto ferroviario - Planimetria di progetto 9/10
- Progetto ferroviario - Planimetria di progetto 10/10
- Planimetria Stato di Fatto 1/10
- Planimetria Stato di Fatto 2/10
- Planimetria Stato di Fatto 3/10
- Planimetria Stato di Fatto 4/10
- Planimetria Stato di Fatto 5/10
- Planimetria Stato di Fatto 6/10
- Planimetria Stato di Fatto 7/10
- Planimetria Stato di Fatto 8/10
- Planimetria Stato di Fatto 9/10
- Planimetria Stato di Fatto 10/10
- Opera 8 - Nuova fermata Bagni di Tivoli - Infrastrutturazione esterna - Planimetria generale dell'Area e viabilità connessa
- Opera 8 - Nuova fermata Bagni di Tivoli - Infrastrutturazione esterna - Planimetria di scambio - Planimetria di progetto
- Opera 8 - Nuova fermata Bagni di Tivoli - Infrastrutturazione esterna - Planimetria di scambio - Planimetria generale possibile sviluppo futuro
- Opera 8 - Nuova fermata Bagni di Tivoli - Infrastrutturazione esterna - Planimetria della segnaletica stradale
- Fermata di Bagni di Tivoli - Piazzale interno e fabbricati - Fabbricato viaggiatori - Piante

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 21 DIC. 2010



ALLEG. alla DELIB. N. 536 *OR*  
DEL 26 NOV. 2010



REGIONE  
LAZIO

Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Province di Roma, FR - LT

Prot. n. 68025/2010

Roma; li 24 NOV. 2010

Oggetto:

Comune di **TIVOLI**

Variante al P.R.G. per la realizzazione della Linea Ferroviaria Roma-Pescara.  
Raddoppio tratta Lunghezza Guidonia.

Delibera di Consiglio Comunale n. 54bis del 17.12.2009

**D.P.R. 327/2001, Articolo 19**

IL DIRETTORE REGIONALE ALLEGATO A  
(ARCH. *DEMETRIO CARINI*)

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con nota n. 15689 del 10 marzo 2010, assunta al protocollo della scrivente Direzione Regionale con nota n. 68025 del 15 marzo 2010, è pervenuta la documentazione relativa alla variante di cui in oggetto, inviata dal Comune di Tivoli, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/2001, articolo 19.

L'Amministrazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54bis del 17 dicembre 2009 ha adottato la variante al P.R.G., attivando la procedura prevista per legge.


Con nota n. 68025 del 10 settembre 2010 l'Area Amministrativa di Supporto della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, a seguito del controllo formale e sostanziale degli atti, ha trasmesso la documentazione alla scrivente Area di Pianificazione, per il rilascio del parere di competenza, rammentando contestualmente che "il Comune dovrà trasmettere (direttamente all'Area 2B.5) l'attestazione relativa agli usi civici dell'11.12.2009 citata all'interno della D.C.C. n. 54 bis del 17.12.2009".

La documentazione relativa alla variante in esame risulta dunque costituita dai seguenti atti ed elaborati tecnici:

- Deliberazione Consiglio Comunale n. 54 bis del 17.12.2009, con la quale è stata adottata la variante urbanistica per la realizzazione della Linea Ferroviaria Roma-Pescara-Raddoppio tratta Lunghezza Guidonia - approvazione progetto definitivo;
- Atti di pubblicazione della Variante al PRG:
  - Avviso di deposito
  - Certificato del Segretario Generale di avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito nei luoghi pubblici completo del certificato di avvenuto deposito degli atti di variante e di mancato pervenimento delle osservazioni/opposizioni;



- Verbali Conferenze di Servizi delle sedute del 15 febbraio 2005 e del 9 maggio 2005;
- Provvedimento finale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di approvazione del progetto definitivo del *Raddoppio della tratta Lunghezza Guidonia della linea ferroviaria Roma – Pescara*, protocollo 869/R.D. del 19 luglio 2006;
- Deliberazione n. 38 del 18 giugno 2009 della RFI - Rete Ferroviaria S.p.A - Direzione Investimenti - Programma Nodo di Roma di approvazione del progetto definitivo riguardante la realizzazione della nuova stazione di Guidonia, della nuova fermata di Bagni di Tivoli e del raddoppio della tratta Lunghezza - Guidonia della linea ferroviaria Roma – Pescara;
- Pronuncia di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, e di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997, espressa dalla Regione Lazio - Dip. Territorio - Dir. Reg.le Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/04, protocollo n. 039871/25/04 del 7.03.2006, nella quale sono riportati i pareri espressi dalla Dir. Reg.le Area Difesa del Suolo (prot. 33820 del 28.02.2006) e dalla Dir. Reg.le Territorio e Urbanistica - Area 2B.10 Pianificazione Urbanistica e Beni Ambientali Provincia di Roma espresso con Determinazione n. B3982 dell'11.10.2005;
- Parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 (ex art. 13 della Legge 64/74) e della D.G.R. 2649/99, reso dalla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area 2D/2S/06, Difesa del Suolo, protocollo n. 17566-Fascicolo 7884 del 26.07.2010;
- Attestazione comunale inerente il gravame di Uso Civico per l'area interessata, trasmessa dall'A.C. di Tivoli con nota n. 50446 del 27.09.2010, acquisita al protocollo della scrivente Direzione con n. 231074 del 18.10.2010;
- Determinazione n. A6304 del 22.11.2010 rilasciata dal Dipartimento Istituzionale e Territorio- Direzione Regionale Agricoltura-Area Territorio Rurale e Credito, resa ai sensi della L.R. n 6/2005;
- Elaborati grafici adottati:
  - Tav. Variante al PRG - "*PRG Vigente integrato con sede ferroviaria di progetto*", prot. 67085 del 7.12.2010
  - Progetto definitivo dell'intervento "*Linea ferroviaria Roma - Pescara. Raddoppio tratta Lunghezza Guidonia*", costituito da:
    - Tavv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Stato di Fatto (prot. 64528 del 24.11.2009);

- 
- Tavv.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – Planimetrie di Progetto (prot. 64528 del 24.11.2009);
- Tavv. PL01, PL02, PL03, PL07, PA02 – Nuova Fermata Bagni di Tivoli (prot. 64528 del 24.11.2009);

### Premesso

Il Comune di Tivoli è attualmente dotato di P.R.G., approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 956 del 6.07.1973 (B.U. n. 23 del 10.09.1973);

Il procedimento istruttorio, per l'intervento di cui in esame, è iniziato con le conferenze di servizi, tenutesi in data 15 febbraio 2005, e 9 maggio 2005, durante le quali è stata verificata la fattibilità dell'intervento, sono stati acquisiti alcuni pareri e Nulla Osta di tutti gli Enti preposti, conclusosi con il provvedimento finale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 luglio 2006.

L'intervento in esame, che interessa nel suo complesso i Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli, consiste in sintesi nel potenziamento della linea ferroviaria FM2 Roma-Guidonia, nel tratto Lunghezza-Guidonia, in raddoppio della linea esistente Roma-Pescara, e relative opere inerenti la nuova stazione *Fermata Tivoli Terme*, deviazioni stradali, canali e fossi.

**Dal punto di vista urbanistico**, riguarda aree già in parte classificate dalla vigente strumentazione come Zona Ferroviaria, ed in parte classificate come si riporta di seguito:

- aree oggetto dell'ampliamento/realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria - identificate nell'elaborato grafico di Variante come "aree da espropriare per la nuova sede FS":
  - Zona ferroviaria;
  - Zona G3 - Verde pubblico attrezzato o sportivo;
  - Zona D4 - Industriale;
  - Zona G2 - Verde privato vincolato;
- aree oggetto della sistemazione /realizzazione di strade, canali, fossi - identificate nell'elaborato grafico di Variante come "aree da espropriare per deviazione strade, canali, fossi":
  - Zona G3 - Verde pubblico attrezzato o sportivo;
  - Zona C2/3 - Semintensiva;
  - Zona viabilità;
  - Zona D4 - Industriale;
  - Zona E2 - Riserva agricola;

In particolare per le aree oggetto dell'ampliamento del raddoppio della tratta ferroviaria, identificate nell'elaborato grafico di Variante come "aree da espropriare per la nuova sede FS", la presente Variante prevede la trasformazione delle stesse da zone destinate a "Zona ferroviaria", "G3 - Verde pubblico attrezzato o sportivo", "D4 - Industriale", "G2 - Verde privato vincolato" a "Zona Ferroviaria".

Per le aree oggetto della sistemazione/realizzazione di strade, canali, fossi, identificate nell'elaborato di Variante come "aree da espropriare per deviazione strade, canali, fossi", la presente Variante al P.R.G. prevede la trasformazione delle stesse da sottozona "G3-Verde pubblico attrezzato o sportivo", "C2/3 - semintensiva", Viabilità, "D4-industriale", "Zona ferroviaria", E2- Riserva agricola a "Viabilità".

**Dal punto di vista paesaggistico** il Comune di Tivoli è compreso nel Piano Territoriale Paesistico n. 7-Ambito Territoriale *Monti Lucretilli*, che per parte dell'area oggetto dell'intervento indica un vincolo di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c) D.Lgs. 42/04.



La stessa risulta classificata, ai fini della tutela paesaggistica (Tav. E/3 Sud di PTP), come segue:

- parte in Zona A/9 - Zone di rispetto delle sorgenti e degli elementi naturali di notevole interesse geomorfologico, disciplinata dall'articolo 25 del Testo coordinato delle Norme Tecniche, approvato con D.G.R. 4474 del 30/07/1999 (relativamente a porzioni dell'intervento non interessate da Variante al PRG);
- parte A/3 - Zone di tutela e rispetto delle aree archeologiche, disciplinata dall'articolo 21 del Testo coordinato delle Norme Tecniche, approvato con D.G.R. 4474 del 30/07/1999 (relativamente a porzioni dell'intervento non interessate da Variante al PRG);
- parte in Zona C/1 - Zone in cui è ammessa la trasformazione dei luoghi con piani di dettaglio, disciplinata dall'articolo 31 del Testo coordinato delle Norme Tecniche, approvato con D.G.R. 4474 del 30/07/1999 (relativamente a porzioni dell'intervento interessate da Variante al PRG);
- in parte non risultano classificate.

Al riguardo è stato rilasciato, come già suddetto nelle premesse, parere favorevole a condizioni ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del D.Lgs n. 42/04, con Determinazione n. B3982 del 11.10.2005, e Valutazione D'Impatto Ambientale resa dalla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, da cui fondamentalmente emerge che "... dalla sovrapposizione del progetto con la Tavola del PTP E/1 non risulta incompatibilità ambientale e/o archeologica..."

Il P.T.P.R., adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, pubblicato in data 14.02.2008, ha riconfermato tale situazione vincolistica, ed ha ratificato e introdotto per l'area interessata, la seguente nuova situazione vincolistica:

- Area di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b), D.Lgs. 42/04 - Protezione delle coste dei laghi, per la cui disciplina si applica l'articolo 34 delle N.T.A.;
- Area di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), D.Lgs. 42/04 - Decreto archeologico, vigente alla data di adozione del PTPR *Area delle sorgenti delle Acque Albule e antiche* (D.M. 06.08.2001);
- Aree tipizzate, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), D.Lgs. 42/04 - *Beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 mt* (sigla identificativa tl\_0067 e tl\_0317), per la cui disciplina si attua l' articolo 41 delle N.T.A.;
- Aree tipizzate, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), D.Lgs. 42/04 - *Beni puntuali diffusi, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 mt* (sigla identificativa tp058\_2567, tp058\_1348, c058\_0358 e tp058\_2206), per la cui disciplina si attua l' articolo 41 e 45 delle N.T.A.;

La classificazione ai fini della tutela paesaggistica è *Paesaggio dell'Insediamiento storico diffuso, Paesaggio degli insediamenti Urbani, e Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione,*

Per quanto esposto, dal punto di vista ambientale, si conferma che ai sensi dell'art. 18-ter, della L.R. 06 Luglio 1998, n. 24, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono comunque consentiti gli adeguamenti funzionali delle infrastrutture esistenti, anche in deroga alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR.



### Considerato

Che la scelta progettuale in esame è indirizzata alla realizzazione della Linea Ferroviaria Roma-Pescara, raddoppio tratta Lunghezza-Guidonia e relative opere.

Che entro i termini di pubblicazione della variante, non sono pervenute al Comune eventuali osservazioni e/o opposizioni, come attestato dal Segretario Comunale in data 9 marzo 2010.

Che con Determinazione n. B3982 del 11.10.2005 la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area Pianificazione Urbanistica e Beni Ambientali Prov. RM, ha reso parere favorevole a condizioni, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del D.Lgs n. 42/04;

Che con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Direzione Generale del Trasporto Ferroviario, ha approvato con provvedimento protocollo 869/R.D. del 19.07.2006, il progetto definitivo relativo al raddoppio della tratta Lunghezza-Guidonia della linea ferroviaria Roma-Pescara, ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii;

Che con nota protocollo n. 039871/25/04 del 7.03.2006 Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/04 ha reso la Pronuncia di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, e di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997;

Che con nota n. 17566-Fascicolo 7884 del 26.07.2010 la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area 2D/2S/06, Difesa del Suolo, ha espresso parere geomorfologico favorevole a condizioni, ai sensi dell'articolo 89 del D.P.R. 380/01 (ex art. 13 della Legge 64/74) e della D.G.R. n. 2649/99;

Che il Comune di Tivoli ha attestato con nota n. 50446 del 27.09.2010 il gravame di Uso Civico per alcune particelle dell'area interessata e che con Determinazione n. A6304 del 22.11.2010 il Dipartimento Istituzionale e Territorio-Direzione Regionale Agricoltura-Area Territorio Rurale e Credito, autorizza "... il Comune di Tivoli al mutamento di destinazione d'uso, per le aree censite nel N.C.T. del Comune medesimo Foglio N. 50, particelle 34p, 35p, 38p, 39p, 48p, 51p, 217p, 399p, 400p, della superficie complessiva di Ha 1.46.35..... ed ad alienare Ha 0.89.10 di terreni destinati all'ampliamento della sede ferroviaria ( Ha. 0.78.90) e per deviazioni strade (ha. 0.10.20) ..." rammentando che il mutamento di destinazione d'uso resta subordinato al rilascio dell'autorizzazione ambientale;

Che la Variante al P.R.G. è stata redatta in maniera corretta, e che non esistono motivi ostativi all'approvazione di detta Variante.

In relazione a quanto rappresentato questa Direzione è del

### Parere

Che la Variante al P.R.G., per le aree interessate dalla realizzazione della Linea Ferroviaria Roma-Pescara - Raddoppio tratta Lunghezza Guidonia, adottata dall'Amministrazione Comunale di Tivoli con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54bis del 17 dicembre 2009, sia meritevole di approvazione.

L'Istruttore Regionale  
Arch. Vittorio PERGOLINI



Il Direttore Regionale  
Arch. Demetrio CARINI